

**Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 (in Gazz. Uff., 4 giugno n. 141).
Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente
regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia
medica.**

Articolo 1. Le scuole per tecnici di radiologia medica, ordinate secondo la legge 4 agosto 1965, n. 1103, hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche pratiche necessarie a svolgere con competenza le mansioni attribuite ai tecnici di radiologia medica.

In relazione alle varie mansioni che i tecnici di radiologia siano chiamati a svolgere, le scuole possono disporre, dopo un periodo di insegnamento biennale generale, dei corsi specialistici con orientamento o diagnostico o terapeutico o di tecniche radioisotopiche.

Articolo 2. Gli istituti universitari di radiologia, i pubblici ospedali dipendenti da enti pubblici che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, devono rivolgere domanda al Ministero della sanità per il tramite del competente medico provinciale. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti ed indicazioni:
...omissis...

Articolo 3. Il Ministro per la sanità, previ accertamenti ritenuti opportuni, emette il decreto di autorizzazione all'istituzione della scuola, col concerto del Ministro per la pubblica istruzione. Con il decreto previsto dall'art. 3 della legge è approvato anche il regolamento speciale della scuola e sono determinati anche gli eventuali oneri e modalità cui è subordinata l'apertura della scuola. Del decreto di autorizzazione è data notizia gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali della provincia, nella quale ha sede la scuola.

Articolo 4. Le scuole devono essere amministrate e gestite dall'ente cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Articolo 5. Nel caso di vacanza del posto di direttore dell'istituto universitario di radiologia o di primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola, la direzione di questa è affidata, nei modi previsti all'art. 9 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, alla persona incaricata per legge, per regolamento o per disposizione della competente autorità, di sostituire il titolare mancante.

Articolo 6. Il direttore della scuola ha la piena responsabilità didattica e funzionale della scuola, nei confronti della quale esercita costante opera di vigilanza e di controllo. Il personale insegnante risponde direttamente verso il direttore della scuola dell'insegnamento affidatogli. Il direttore della scuola convoca, quando lo creda opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione dell'ente presso il quale la scuola è costituita per i provvedimenti di competenza.

Articolo 7. Gli insegnanti delle scuole debbono essere scelti tra i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia o di altre facoltà universitarie e tra i medici degli ospedali dipendenti da enti pubblici. L'insegnamento può essere affidato anche ad altri esperti che siano muniti del diploma di abilitazione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che siano iscritti negli appositi albi previsti dalla legge. *Notate come i TSRM erano denominati "esperti"....mentre adesso al massimo esiste l'incarico di tutor...*

Articolo 8. Il consiglio di amministrazione dell'ente da cui dipende la scuola delibera il compenso spettante agli insegnanti.

Articolo 9. Possono essere ammessi alle scuole per tecnici di radiologia medica allievi di ambo i sessi.

Articolo 10. I requisiti di ammissione alla scuola devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Devono peraltro essere ammessi i giovani che compiranno il 17esimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.

Le maggiorazioni previste dalle vigenti leggi per l'elevazione del limite massimo degli anni 32 stabilito dall'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono cumulabili fra loro fino al limite massimo di anni 40; o di 55 per i mutilati e invalidi di guerra e per le categorie assimilate.

I minori degli anni 21 non possono essere ammessi alla scuola senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Articolo 11. Gli aspiranti all'ammissione ad una scuola di tecnico di radiologia medica debbono farne domanda al direttore della scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.

Alla domanda debbono essere uniti:

...omissis...

Sull'ammissione degli aspiranti decide il direttore della scuola nei limiti dei posti stabiliti.

Gli aspiranti sono ammessi alla scuola con provvedimento del direttore secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, salvi i criteri preferenziali fissati nel terzo comma dell'art. 4 della legge.

Ciascuna domanda, all'atto della presentazione, deve essere annotata in apposito registro con apposizione della data e di un numero progressivo. Nella ricevuta, che dovrà essere consegnata all'interessato al momento della presentazione della domanda, o che gli dovrà essere inviata per raccomandata, nel caso che la domanda sia stata trasmessa per posta, devono essere indicate la data di presentazione o di arrivo e il numero con cui la domanda è stata registrata. Prima dell'inizio del corso deve essere data comunicazione all'aspirante del provvedimento di ammissione o di non ammissione.

Contro il provvedimento di non ammissione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.

Articolo 12. Gli allievi ammessi debbono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale, con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione.

La visita medica deve essere ripetuta a tutti gli allievi almeno ogni sei mesi, con gli accertamenti clinici e di laboratorio effettuati. I referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali degli allievi.

Articolo 13.

...omissis...contiene le norme sulla frequenza

Articolo 14. Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica comprende lezioni teoriche, esercitazioni e tirocinio pratico. Gli allievi non possono rimanere occupati per più di sei ore al giorno, comprendendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato alle esercitazioni di tirocinio pratico, che non possono superare le due ore giornaliere.

Durante le esercitazioni e il tirocinio pratico ciascun allievo deve essere munito di idonei mezzi di protezione, nonché degli apparecchi di misurazione delle radiazioni ionizzanti.

Articolo 15. Il primo anno di studio comprende solo lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, con esclusione di ogni contatto degli allievi con gli ammalati.

Articolo 16. Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferite immediatamente al direttore per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Per le infrazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli istituti professionali dello Stato.

I provvedimenti che non implicano l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del direttore. I provvedimenti espulsivi vengono adottati dal consiglio dei professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso per motivi di legittimità e di merito al consiglio di amministrazione, da cui dipende la scuola.

Articolo 17. Al termine di ogni anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allievo, nell'anno, per il profitto in ciascuna materia. Gli allievi che non abbiano raggiunto la media di sei decimi non ottengono il passaggio all'anno successivo, se trattasi di allievi del primo e del secondo anno; mentre se trattasi di allievi del terzo anno non sono ammessi all'esame della sessione estiva per il conseguimento del titolo di abilitazione.

Gli allievi che per due volte consecutive non dovessero ottenere il passaggio all'anno successivo o non dovessero conseguire il titolo di abilitazione, devono lasciare la scuola.

Per gli effetti collegati all'attribuzione del voto di condotta si applicano le norme vigenti per gli istituti professionali statali.

Articolo 18. La sessione estiva e quella autunnale dell'esame di Stato per il conseguimento del titolo di abilitazione iniziano di norma rispettivamente dal 5 luglio e dal 15 settembre.

Articolo 19. La prova di esame orale e quella pratica vertono su tutte le materie di insegnamento teorico e pratico.

Articolo 20. Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica.

Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.

Articolo 21. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico degli enti che hanno istituito le scuole e sono liquidate secondo le norme vigenti per le commissioni di esame per il conseguimento del diploma statale al termine del corso di studio degli istituti professionali statali.

Articolo 22. I consigli di amministrazione degli enti che hanno istituito le scuole debbono, nell'ottobre di ogni anno, trasmettere al Ministero della sanità ed al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del medico provinciale, una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente, indicando anche il numero dei diplomi rilasciati.

Articolo 23. La vigilanza che, per l'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, compete al Ministero della sanità, è esercitata normalmente dal medico provinciale.

Articolo 24. Il tecnico di radiologia cura l'esecuzione degli esami radiografici prestabiliti dal medico radiologo.

Le operazioni di cui all'art. 11, lettera b) della legge 4 agosto 1965, n. 1103, di spettanza del tecnico sono le seguenti:

1. inserimento dell'apparecchio sulla linea di esercizio;
2. prefissione dei dati radiografici secondo il tipo di radiografia da eseguire;
3. disposizione del paziente sul tavolo radiologico;
4. centrature del tubo radiogeno sull'organo da esaminare e collocazione della cassetta radiografica;
5. inserimento del commutatore per l'emissione dei raggi X.

Il tecnico di radiologia su disposizione e sotto la responsabilità del medico radiologo, fermo restando il disposto degli articoli 9 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, può curare direttamente l'esecuzione di esami radiografici semplici (torace, ossa, schermografia) anche senza la presenza del medico radiologo. In nessun caso il tecnico radiologo può curare l'esecuzione di esami radioscopici o contrastografici, senza la costante presenza del medico radiologo.

Le operazioni di cui al succitato art. 11, lettera b) della legge 4 agosto 1965, n. 1103, di spettanza dei tecnici addetti ai reparti di radioterapia sono i seguenti:

Radio-isotopi:

1. manutenzione degli apparecchi;
2. ogni altra operazione di tecnica radioisotopica richiesta dal medico nucleare;
3. tutte le operazioni inerenti alla radio protezione;
4. aggiornamento delle cartelle cliniche sulle operazioni praticate e tenuta degli archivi;
5. decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati.

Colbalto-betatrone - raggi roentgen e alle radiazioni ad alta energia:

1. manutenzione degli apparecchi;
2. sistemazione del paziente sul tavolo di trattamento secondo le istruzioni del medico specialista;
3. ogni altra operazione di tecnica radioterapica esterna richiesta dal medico radioterapista;
4. registrazione della seduta eseguita e della fine della cura.

Schermografia:

1. esecuzione delle schermografie secondo istruzioni ricevute.

Articolo 25. Coloro che si trovano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 20 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare al medico provinciale della provincia in cui risiedono domanda al fine di ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti di aver esercitato abitualmente e direttamente l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, da almeno cinque anni, in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici.

Coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 21 della stessa legge devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono per ottenere direttamente il diploma di abilitazione da parte della apposita commissione.

Alla domanda gli interessati devono allegare i documenti comprovanti di aver esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di

radiologia medica presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure di essere in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

Ai sensi dell'art. 21 della suddetta legge, per scuole riconosciute dallo Stato devono intendersi le scuole o i corsi per tecnici di radiologia o denominazioni corrispondenti che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'istituzione e il funzionamento da parte delle competenti autorità dello Stato.

Articolo 26....*omissis*...

Articolo 27....*omissis*...

Articolo 28. ...*omissis*...

Articolo 29. Fino a quando non saranno costituiti i collegi di cui all'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, coloro che sono forniti di diploma di tecnico di radiologia, ai sensi della legge predetta, possono svolgere l'attività inerente all'esercizio dell'arte.

Resta fermo l'obbligo di far registrare il diploma di abilitazione presso l'ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 2, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Articolo 30....*omissis*...